



38122 TRENTO / TRIENT,  
Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461 201308  
E-mail: [ripaist@regione.taa.it](mailto:ripaist@regione.taa.it) pec: [ripaist@pec.regione.taa.it](mailto:ripaist@pec.regione.taa.it)

Oggetto: Consegna ai consiglieri neoletti del Codice degli enti locali. PREVIDENZA  
COMPLEMENTARE e INDENNITÀ DI FINE MANDATO.

**CIRCOLARE N. 5/EL/2020**

Ai Comuni della regione autonoma  
Trentino – Alto Adige  
LORO SEDI

Alla Provincia autonoma di Trento  
Servizio Autonomie locali  
Via Romagnosi, 11/a  
38122 TRENTO

Alla Provincia autonoma di Bolzano  
Ripartizione 7 – Enti locali  
Piazza Silvius Magnago, 1  
39100 BOLZANO

Al Consorzio dei comuni trentini  
Via Torre Verde, 23  
38122 TRENTO

Al Consorzio dei comuni della  
provincia di Bolzano  
Via Canonico Michael Gamper, 10  
39100 BOLZANO

Alle Comunità  
della provincia autonoma di Trento  
LORO SEDI

Alle Comunità comprensoriali  
della provincia autonoma di Bolzano  
LORO SEDI

Ai Consorzi dei comuni BIM  
della regione Trentino – Alto Adige  
LORO SEDI

In occasione della consegna alla Regione della copia dei verbali degli uffici elettorali (e della riconsegna dei timbri di sezione), i comuni hanno ricevuto un congruo numero di copie del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (l.r. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.), **da consegnare ai consiglieri comunali neoeletti** (a parte sono state inoltre fornite alcune copie del CEL per gli uffici comunali). Infatti, secondo l'articolo 52, comma 4 del CEL *“l'amministrazione regionale è tenuta a fornire gratuitamente ai consiglieri comunali in carica, o in occasione della loro prima elezione, un manuale in lingua italiana o tedesca contenente le norme che interessano l'amministrazione pubblica locale”*.

Tra le norme che troveranno per la prima volta applicazione si rammentano in particolare gli articoli 68-bis (*Previdenza complementare per gli amministratori locali*) e 68-ter (*Indennità di fine mandato*), introdotti nel CEL dall'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e) della legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2020 (l.r. 16 dicembre 2019, n. 8).

Nella versione a stampa del CEL è stato inserito un aggiornamento alle modifiche normative apportate al Codice degli enti locali dalla l.r. 8 agosto 2018, n. 6, dalla l.r. 1 agosto 2019, n. 3 e dalla l.r. 16 dicembre 2019, n. 8, oltre ad un *errata corrige* relativo al testo dell'articolo 68-bis, che ad ogni buon conto si ritiene opportuno riprodurre anche in questa sede:

### **Articolo 68-bis**

#### *Previdenza complementare per gli amministratori locali.*

1. A decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2020, ai sindaci, vicesindaci e assessori dei comuni, ai presidenti delle comunità comprensoriali della provincia di Bolzano e delle comunità della provincia di Trento, nonché al Procurador del Comun General de Fascia, che non siano lavoratori dipendenti o titolari di pensione diretta, è riconosciuta, a domanda, la possibilità di costituirsi una pensione integrativa presso una delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni, da loro scelta, attraverso il versamento di contributi mensili sia a carico dell'ente locale che del relativo amministratore, secondo quanto previsto dai seguenti commi.

2. Il contributo a carico dell'ente locale ammonta al 24,2 per cento dell'indennità di carica lorda mensile percepita dall'amministratore locale. Dal contributo sono detratti gli eventuali importi versati ai sensi dell'*articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* e successive modificazioni. La detrazione non può comunque superare la metà del contributo a carico dell'ente locale. Il contributo a carico dell'amministratore locale è determinato nell'ammontare dell'8,8 per cento dell'indennità mensile lorda percepita.

3. Gli amministratori comunali che ricoprono contemporaneamente una carica presso altro ente locale possono costituirsi una pensione integrativa in relazione ad una sola carica, da loro indicata.

4. Con regolamento regionale possono essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.

## **PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI**

Si tratta di una novità assoluta nel panorama dell'ordinamento degli enti locali italiani.

I sindaci, vicesindaci e assessori dei comuni, i presidenti delle comunità comprensoriali della provincia di Bolzano e delle comunità della provincia di Trento, nonché il Procurador del Comun General de Fascia che non siano lavoratori dipendenti o titolari di pensione diretta, a decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2020, potranno costituirsi una pensione integrativa presso una delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e s.m. **da loro scelta**, attraverso il versamento di contributi mensili, in parte (8,8% dell'indennità di carica lorda mensile) a carico del relativo amministratore e in parte (24,2% dell'indennità di carica lorda mensile) a carico dell'ente locale.

Dal contributo viene detratta la cifra forfetaria annuale versata dall'ente locale per quote mensili alla forma pensionistica presso la quale l'amministratore era iscritto o continua a essere iscritto alla data dell'incarico, ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL). La detrazione non può comunque superare la metà del contributo a carico dell'ente locale.

Gli amministratori locali che ricoprono contemporaneamente più di una carica, potranno costituirsi una pensione integrativa in relazione ad una sola tra le cariche ricoperte, da loro indicata.

## INDENNITÀ DI FINE MANDATO

Ai soli sindaci che svolgano l'incarico a tempo pieno (anche nei comuni fino a 10.000 abitanti), ossia per almeno 1.200 ore/annue (al netto delle ore di permesso retribuito), viene attribuita a fine mandato, un'integrazione dell'indennità di carica pari all'importo di un'indennità di carica mensile spettante per ciascun anno di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno.

L'indennità di fine mandato spetta a condizione che il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi (fatti salvi i casi di fusione di comuni) e va commisurata all'indennità effettivamente corrisposta per ciascun anno di mandato.

Il sindaco che intenda ottenere l'indennità di fine mandato dovrà pertanto dichiarare l'impegno a svolgere l'incarico a tempo pieno (conservando traccia dell'attività svolta in favore dell'ente locale), per un ammontare complessivo di almeno 1200 ore/anno (come già detto non rilevano a tal fine le attività svolte avvalendosi di permessi retribuiti).

A fine mandato l'indennità sarà liquidata al sindaco sulla base della dichiarazione dello stesso di aver effettivamente svolto l'incarico a tempo pieno (nel senso sopra specificato)

Con i migliori saluti.

LA DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE II  
dott.ssa Loretta Zanon

[firmato digitalmente]

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

PF/